



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap.64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677



Protocollo n. 0005932=
Civitella del Tronto li 28 giugno 2019
Procedimento n.00210/2019
ORDINANZA N. 51

**ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA SANTA MARIA GORETTI" GIORNI 5 E 6 LUGLIO 2019**

IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE

Premesso che anche quest'anno si svolgerà la manifestazione "Festa di Santa Maria Goretti" nei giorni 05 e 06 Luglio 2019, in località Fraz.ne di Favale nella piazzetta antistante la Chiesa, organizzata dalla Parrocchia di San Flaviano – Ponzano;

Vista la domanda acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0005790 in data 26.06.2019, con la quale il Sig. Cervellini Don Aleandro, in qualità di parroco della Parrocchia di San Flaviano - Ponzano, nato ad Avezzano (AQ) il 29.04.1952, residente in Civitella del Tronto in Via dell'Ombra n.1, ha richiesto la Licenza di Pubblico Spettacolo di cui agli Artt. 68,69,80 del R.D. n.733/1931, che si svolgerà nei giorni 5 e 6 luglio 2019 in occasione della "Festa di Santa Maria Goretti" in località Favale di Civitella del Tronto, la comunicazione dello svolgimento della processione il giorno 06.07.2019 dalle ore 19:00 in poi e la predisposizione del divieto di sosta in Via Principale e Piazzale antistante la Chiesa Santa Maria Goretti nei giorni 5 e 6 Luglio 2019 dalle ore 15:00 a fine manifestazione;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 11.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto - Parrocchia di San Flaviano - Concessione patrocinio festa di Santa Maria Goretti in frazione Favale;

Ritenuto necessario adottare, con relativa ordinanza, il divieto di transito e sosta nei giorni 5 e 6 luglio 2019;

Rilevato necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio, mediante ed apposizione di appositi segnali stradali;

Visti l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° let. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale del 20.05.2019 prot. 0004440 di nomina quale Responsabile dell'Area Vigilanza;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

Il divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli e motocicli, in Via Principale F.ne Favale tratto compreso tra la SP. 8c Tavolaccio e la SP. 8 Civitella del Tronto e Piazzale antistante la Chiesa Santa Maria Goretti nei giorni 5 e 6 Luglio 2019 dalle ore 15:00 a fine manifestazione, come da apposita segnaletica, per lo svolgimento della manifestazione "Festa di Santa Maria Goretti";

Il divieto di transito, a tutti gli autoveicoli e motocicli, in Via Principale F.ne Favale tratto compreso tra la SP. 8c Tavolaccio e la SP. 8 Civitella del Tronto e Piazzale antistante la Chiesa Santa Maria Goretti nei giorni 5 e 6 Luglio 2019 dalle ore 17:00 a fine manifestazione, come da apposita segnaletica, per lo svolgimento della manifestazione "Festa di Santa Maria Goretti";

Di riservare apposito spazio per il parcheggio dei disabili;

Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento, i servizi essenziali, i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo;

Demanda

- Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di polizia stradale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
- Agli organizzatori l'apposizione della prescritta segnaletica a norma del C.d.S. e relativo regolamento di attuazione;

Avverte

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.,

Avverte altresì

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



Il Comandante Corpo di Polizia Locale
Ten. Giuseppe Ciprietti